

N. R.G. 2021/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati:

Dr. Angela	DE MEO	-	Presidente
Dr. Francesco	PARISOLI	-	Cons.
Dr. Antonella	PALUMBI	-	Cons. Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **2021/2014** promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (avv. F. Loscerbo)

**APPELLANTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO** (Avvocatura dello Stato distrettuale)

**APPELLATO**

In punto a: “appello avverso ordinanza ex art. 702bis c.p.c. Tribunale di Bologna in data 7.11.2013: rinnovo del permesso di soggiorno”

Conclusioni delle parti:

Parte appellante: come in atto di citazione in appello

Parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta in appello

**ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE**



All'esito del procedimento promosso da [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX] nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO volto ad ottenere la revoca del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Bologna, il Tribunale di Bologna con ordinanza ex art. 702bis c.p.c. in data 7.11.2013 rigettava la domanda proposta dal ricorrente, ritenendo insussistente il requisito del reddito minimo annuo richiesto dall'art. 29 comma 3 lett. b) del T.U. 286/98 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Avverso tale ordinanza proponeva appello [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

[XXXXXXXXXX], domandando in riforma del provvedimento impugnato la revoca del diniego al rinnovo del permesso di soggiorno.

Si costituiva il MINISTERO DELL'INTERNO, insistendo per il rigetto dell'appello.

Il PG interveniva insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 23.10.2015 la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*

Con l'unico motivo di impugnazione, articolato in più doglianze, l'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza gravata per aver ritenuto sussistente, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, l'automatismo tra il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 29 comma 3 del T.U. 286/98 ed il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno.

Sostiene infatti l'appellante che ai fini del rilascio del permesso sia l'autorità amministrativa che quella giurisdizionale avrebbero dovuto



considerare la presenza di ulteriori elementi legittimanti il soggiorno dell'odierno appellante sul territorio nazionale, quali la residenza in Italia dell'intero nucleo familiare, la durata del soggiorno e l'assenza di legami col paese d'origine.

Sostiene altresì l'appellante che la decisione dell'Amministrazione di subordinare il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari alla sussistenza in capo al richiedente di un reddito previdenziale sociale non è prevista da alcuna norma di legge.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente occorre dar breve conto delle vicende che hanno interessato l'odierno appellato.

Quest'ultimo, nato il 5.2.1994 e di nazionalità dominicana, è infatti giunto sul territorio italiano in data 13.4.2008, ancora minorenne, mediante ricongiungimento familiare ex art. 29 d.lgs 286/98 richiesto dalla madre; all'appellante veniva dunque rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, periodicamente rinnovato, sino al 2013, anno in cui, a causa della rilevata assenza di redditi adeguati, il rilascio al permesso veniva negato.

Orbene, sul tema della posizione di straniero giunto in Italia minorenne mediante ricongiungimento familiare e qui divenuto maggiorenne, ha avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza di legittimità: ai sensi della disciplina recata dagli artt. 29 e ss. del testo unico sull'immigrazione, approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, salvo il caso che non sia stata rilasciata, in favore dei genitori, una carta di soggiorno permanente già durante la minore età del figlio, quando il minore straniero con permesso di soggiorno per motivi familiari divenga maggiorenne, non può procedersi al rinnovo del permesso stesso (a meno che si versi nell'ipotesi del figlio maggiorenne a carico,



impossibilitato per ragioni oggettive a provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale), essendo consentito soltanto il rilascio di altra autorizzazione a soggiornare in Italia, per i motivi di cui all'art. 32 del medesimo testo unico, ovvero per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per esigenze sanitarie o di cura (in tal senso, Cass. 13166/2005).

Nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto né il rilascio, in favore della propria madre, di carta di soggiorno permanente in epoca antecedente al raggiungimento della maggiore età, né l'esistenza di ragioni di studio o lavoro di cui all'art. 32 del T.U.

Per contro, il diritto all'unità familiare non può essere invocato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno: come infatti sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 28 primo comma del d.lgs. 286/98 il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia è in via generale riconosciuto soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, da intendersi questi ultimi come quelli soggiornanti in Italia alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste dagli artt. 29 e 30, disciplinanti le modalità con cui viene tutelato il diritto anzidetto (ex multis, Cass. 25026/2005).

Orbene, nel caso di specie, come già rilevato dal Tribunale e dal Questore di Bologna, non risulta soddisfatto il requisito del reddito minimo annuo richiesto dal comma 3, lettera b), dell'art. 29 del T.U., non avendo l'appellato provato l'esistenza in capo al proprio nucleo familiare, composto da lui e dalla di lui madre, l'esistenza di un reddito derivante da fonti lecite e di entità non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.



A fronte del difetto di tale requisito, nessun rilievo possono assumere le circostanze, peraltro solamente allegare e prive di riscontro probatorio, circa l'assenza di legami con il paese d'origine e la presenza dell'intero nucleo familiare sul territorio italiano, dovendosi ritenere imprescindibile e prevalente l'assenza dell'elemento reddituale che, contrariamente all'assunto dell'appellante, rappresenta un requisito espressamente previsto dall'art. 29 del d.lgs 286/98.

In conclusione l'appello è infondato.

La natura della controversia in esame giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello promosso da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

nei confronti del **MINISTERO DELL'INTERNO**, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta l'appello;
- 2) Compensa per intero le spese tra le parti.

Bologna, 23.2.2016

Il Cons. est.

Antonella Palumbi

Il Presidente

Angela De Meo

